



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Class. 25.07/28/2024

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023.

PREMESSA

Questa Amministrazione, vista la determina dirigenziale n. 21 del 02.08.2024 nell'ottica del rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I denominato "I principi generali", al fine della verifica della veridicità delle dichiarazioni inerenti agli affidamenti di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro, emana il presente regolamento.

1. OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo in base al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di cui all'art. 71 denominato "Modalità dei controlli", le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 96 (Disciplina dell'esclusione), 98 (Illecito professionale), Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 e dell'Allegato II.11 e II.12 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b) di importo inferiore ad euro 40.000,00.

2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo criteri e modalità oggettivi ed imparziali.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del **10%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa amministrazione di importo inferiore ad euro 40.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

I controlli a campione devono avvenire due volte all'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 30.09 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.03 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo ex art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 avverrà con sorteggio casuale mediante l'utilizzo dell'applicazione BliA per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.bliA.it/utigli/casuali/>, (qualora non disponibile, mediante altra idonea applicazione resa nota da apposito verbale dal responsabile d'area dell'**ufficio contratti**), previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di registrazione delle relative "decisioni di contrarre" ex art. 17 del D.Lgs. 36/2023.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito Verbale.

L'Ufficio preposto all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli è l'**ufficio contratti** con il coordinamento del responsabile d'area.

3. ESITO DELLA VERIFICA

Qualora all'esito delle verifiche di cui al punto 2 del presente regolamento venissero riscontrate irregolarità sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti nel rispetto dell'art. 7 della L. 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento ed assegnazione del termine per le controdeduzioni) con obbligo di motivazione ex art. 3 della L. 241/1990.



Sarà cura dell'Ufficio contratti inviare una comunicazione via PEC, assegnando un congruo termine per fornire o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti nei casi previsti dall'art. 71, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000 (...3. Qualora le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](#) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito), si applica quanto previsto dall'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, ossia, "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà".

Il verbale contenente i risultati della verifica di cui ai punti 2 e 3 è trasmesso dall'Ufficio contratti al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento.

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti verranno trattati manualmente o con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati solo per fini e formalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente atto ed effetti fiscali connessi in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR n.679/2016).

5

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari. In ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago
C=IT
O=MiC

